

## Progetto definitivo

Elettrificazione della tratta Ivrea - Aosta della linea ferroviaria Chivasso-Aosta  
(CUP J44H20001410001)

### Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi

#### La Presidente della Conferenza di Servizi

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 14-bis;

**VISTO** il T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. e, in particolare, gli artt. 10 e ss. e 12 e ss.;

**VISTO** il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e s.m.i. e, in particolare, l'art. 146;

**VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. e, in particolare, gli artt. 19 e ss.;

**VISTO** l'art. 53-bis del DL 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021 e s.m.i., che, *“al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie, (...), ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea”*, introduce una disciplina acceleratoria e semplificata per l'approvazione dei progetti di infrastrutture ferroviarie;

**VISTO** il Contratto di Programma 2022 – 2026 che riporta l'intervento *“Elettrificazione Ivrea-Aosta e adeguamento e miglioramento linea ferroviaria Chivasso - Ivrea – Aosta”*, incluso nella tabella A “Portafoglio Investimenti in Corso e Programmatici”, subtabella b – Interventi in esecuzione, riga P123 con costo e risorse pari a 146,14 Mln€ e che tra le fonti di finanziamento figura il PNRR;

**VISTO** l'art. 26, comma 7, del DL 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 che istituisce il *“Fondo per l'avvio di opere indifferibili”*, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aumento del costo dei materiali da costruzione e dell'energia;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze, pubblicato in GU il 28-11-2022 che, all'art. 1, approva gli allegati 1 e 2 contenenti l'elenco degli interventi per i quali si procede all'assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere



indifferibili: nell'allegato 1 è riportato l'intervento con il codice "CUP J44H20001410001";

**VISTA** la Procura repertorio n. 81349, rilasciata con atto a Rogito del Notaio n. 21834 in data 22/02/2016, registrato all'Agenzia dell'Entrate, Ufficio di Roma 1, in data 22/02/2016 con rep. L.556 serie 1T, conferita all'Ing. Paola Eugenia Barbaglia.

#### PREMESSO CHE

- con nota prot. RFI-DIN-DINO.TO\PEC\P\2021\225 del 23/12/2021, RFI S.p.A. ha trasmesso il Progetto di fattibilità Tecnica ed Economica al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici al fine di acquisire il parere di competenza ai sensi del combinato degli artt. 215, co. 3, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e 1, co.7, del DL 32/2019, convertito dalla L. 55/2019;
- con nota prot. 7684 del 3/08/2022, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha trasmesso il parere n. 2/2022 con prescrizioni, raccomandazioni e osservazioni;
- con decreto Direttoriale prot. DVA-2011-3907 del 18 febbraio 2011, reso sulla base del parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 616 del 16 dicembre 2010, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha dichiarato la non assoggettabilità del progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, nel rispetto di condizioni ambientali ivi indicate;
- con nota prot. 136 del 27/07/2021, RFI S.p.A. ha presentato al Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) l'istanza per l'avvio dello svolgimento della procedura di Valutazione preliminare, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente alle ottimizzazioni del numero, della tipologia e della posizione delle sottostazioni elettriche dell'intervento originario oggetto del sopra richiamato Decreto Direttoriale del 18/02/2011;
- con nota prot. 93857 del 3/09/2021 il MiTE ha rappresentato che *"... per quanto di competenza, la proposta progettuale presentata non è da sottoporre a successive procedure di Valutazione Ambientale (verifica di assoggettabilità a V.I.A. o V.I.A.), fatta salva l'acquisizione di ogni altro parere, autorizzazione o nulla osta."*;
- in data 18/05/2022, R.F.I. S.p.A. ha comunicato l'avvio del procedimento volto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dall'intervento e alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste in progetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 5, della L. 241/1990 e s.m.i.,



come previsto dall'art. 53-*bis*, comma 1, del DL 77/2021, ai soggetti pubblici o privati interessati, mediante avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale "La Repubblica", e su uno a diffusione locale "La Stampa", con contestuale deposito del progetto definitivo presso la sede di Torino della Società Italferr;

- gli esiti della pubblicizzazione del procedimento volto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere sono contenuti nella Relazione istruttoria del 6 luglio 2022, cod NT0700E43ISAQ0000001A, redatta da Italferr S.p.A., nella quale si dà atto che non sono pervenute osservazioni;
- con nota prot. RFI-DINO.TO.\PEC\P\2022\0000066 del 30 aprile 2022, RFI S.p.A., ha convocato la Conferenza di Servizi (CdS) di cui all'art. 14-*bis* della L. 241/1990, in conformità a quanto stabilito dall'art. 53-*bis*, comma 1, ultimo periodo, del DL 77/2021, per l'approvazione del Progetto definitivo "*Elettrificazione della tratta Ivrea - Aosta della linea ferroviaria Chivasso-Aosta*", indicando a tutte le Amministrazioni/Enti interessati dal procedimento il link da cui scaricare il progetto medesimo e allegando la Tabella "A", nella quale è stata indicata per ciascuna Amministrazione e per i soggetti gestori di opere interferite la normativa di riferimento per la rispettiva pronuncia di competenza; con successiva nota prot. RFI-DINO.TO.\PEC\P\2022\0000104 del 25/05/2022, RFI ha esteso la predetta convocazione della CdS ad ulteriori Amministrazioni ed Enti interessati dal progetto;

#### CONSIDERATO CHE

Nell'ambito della predetta Conferenza di Servizi, , sono pervenuti i sottoelencati pareri o note delle Amministrazioni, Enti e gestori di servizi interferenti interessati dal procedimento:

- *Amministrazioni statali, Regione, Comuni*
  - il **Ministero della Difesa** - Comando Trasporti e Materiali - Reparto trasporti - Ufficio Movimenti e Trasporti (**MO.TRA.**), con nota prot. M\_D A0AD369 REG2022 0136071 del 13 settembre 2022, ha trasmesso il parere "*Nulla Contro alla realizzazione dell'intervento, a condizione che nelle successive fasi di progettazione e realizzazione dell'opera, siano rispettati i seguenti vincoli e prescrizioni:*



- *venga effettuata una preventiva opera di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, nel rispetto dell'art. 22 del Decreto Legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 - modificato dal decreto legislativo n. 20 del 24 febbraio 2012, ovvero secondo le prescrizioni che saranno emanate, previa richiesta, dal competente Reparto Infrastrutture (Ufficio B.C.M. del 5° Reparto Infrastrutture in Padova). Una copia del Verbale di Constatazione, rilasciato dal predetto Reparto, dovrà essere inviata anche al Comando Militare Territoriale competente;*
  - *siano rispettate le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore della Difesa n. 146/394/4422 del 9 agosto 2000, "Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica", la quale, ai fini della sicurezza di voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere: di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati); di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 metri; di tipo lineare costituite da elettrodotti a partire da 60 KV;*
  - *sia garantito il transito dei mezzi/sistemi d'arma in dotazione alle Forze Armate marcianti in maniera autonoma ovvero caricati sui c.d. "complessi traino", ovvero, in caso di sottopassi di altezza libera inferiore a 5 metri, sia osservato quanto disposto dal Decreto Ministeriale LL.PP. del 4 maggio 1990;*
  - *sia osservato il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" con specifico riferimento ai beni culturali di peculiare interesse militare.";*
- **la Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e territorio - Settore Urbanistica Piemonte Occidentale**, con nota prot. 60968 del 17/05/2022 ha chiesto di integrare gli elaborati tecnici con quanto previsto dal DPCM 12/12/2005, ovvero la relazione paesaggistica necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Nella medesima nota la Regione Piemonte ha precisato che, solo in esito all'esame di tale documentazione integrativa avrebbe potuto valutare se gli interventi erano ricompresi nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32, ovvero fossero di competenza dei comuni territorialmente interessati dalle opere.

Con nota prot. RFI-DIN-DINO.TO\PEC\P\2022\90 del 18/05/2022, la Presidente della Conferenza di Servizi ha comunicato a tutte le Amministrazioni/Enti interessati dal procedimento che la documentazione integrativa richiesta era stata resa disponibile al link di progetto, ai fini del rilascio del parere di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004;



La **Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e territorio - Settore Urbanistica Piemonte Occidentale**, con nota prot. 69940/2022 del 7/06/2022 ha comunicato a RFI e ai Comuni interessati che la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica era in capo ai Comuni (o alle loro forme associative) territorialmente competenti, precisando, inoltre, che l'autorizzazione paesaggistica poteva essere rilasciata a seguito dell'acquisizione del parere del Soprintendente o, nel caso in cui tale parere non fosse reso secondo quanto previsto dall'art. 146 Dlgs. 42/2004, nei termini stabiliti dalla Legge 241/1990.

A seguito della suddetta comunicazione regionale, il Comune di Quincinetto, (con nota prot. 2521 dell'11/08/2022) ha rappresentato che il rilascio del proprio parere di competenza non poteva avvenire entro il termine di 105 giorni, stabilito dalla normativa, data la complessità e l'articolazione degli elaborati da analizzare; i Comuni di Carema (con nota prot. 3110 del 12/08/2022), Settimo Vittone (con nota prot. 2988 del 12/08/2022), Borgofranco D'Ivrea (con nota prot. 5634 del 12/08/2022) hanno rappresentato di non aver attivato la procedura Paesaggistica ai sensi della D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e s.m.i. per la complessità degli elaborati legata al lungo tratto oggetto di intervento, e hanno richiesto l'invio degli elaborati specifici per la tratta di competenza comunale, al fine di effettuare le verifiche di compatibilità paesaggistica da inoltrare alla Commissione paesaggistica, tenuto conto che la stessa non avrebbe potuto riunirsi prima del 15/09/2022.

Tale richiesta è stata riscontrata e soddisfatta nei confronti di tutti i predetti Comuni dal Referente di Progetto di RFI a mezzo email del 24/08/2022.

Il Comune di Montalto Dora, con nota prot. 4866 del 12/08/2022, ha rappresentato che *“per quanto riguarda l'autorizzazione paesaggistica si è in attesa del parere da parte della Commissione Locale del Paesaggio di Ivrea a cui il Comune è associato, necessario per il completamento dell'iter paesaggistico”*.

La **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino** con nota prot. 16566 del 22/08/2022 ha chiesto documentazione integrativa ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, che è stata fornita da RFI con nota prot. RFI-NEMI.DIN.DINO.TO\PEC\P\2022\53 del 5/09/2022.

La **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino**, con nota prot. 22243-P del 17/11/2022, ha rappresentato al Comune di Ivrea e a RFI S.p.A. che:

*“a) Con riferimento alle previsioni di tutela della Parte II del d.lgs 42/2004 e s.m.i. (TUTELA ARCHITETTONICA) considerato che le criticità individuate in*



progetto, ovvero l'assorbimento del dislivello, di circa un metro previsto per l'innalzamento del sedime stradale, in corrispondenza del passaggio della galleria ferroviaria, nonché l'innesto con via Riva e piazza Perrone, per cui sono stati necessari specifici approfondimenti progettuali al fine di ridurre e convertire al meglio l'impatto della sopraelevazione, sono state preventivamente portate all'attenzione della Scrivente così da valutare l'adeguatezza della proposta progettuale per la trasformazione di una porzione sensibile di centro storico; questa Soprintendenza, esaminata la documentazione progettuale trasmessa relativa alla Elettificazione della Tratta Ivrea – Aosta, nella porzione di viabilità del centro storico di Ivrea, che si estende in lunghezza, sull'asse di via Cavour, della parte di Piazza Perrone e della galleria ottocentesca di RFI, compresi i foto inserimenti dalle diverse visuali e valutate le modifiche richieste, autorizza l'esecuzione delle opere, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 42/2004, come da elaborati progettuali. Questo Ufficio si riserva di verificare in qualsiasi momento che le opere siano eseguite a regola d'arte, e conformemente alla documentazione di progetto approvata, e resta a disposizione per sopralluoghi e pareri; dovrà essere tempestivamente informato dell'inizio dei lavori e di eventuali circostanze impreviste e problematiche che dovessero insorgere durante l'esecuzione delle opere. Il presente atto approvativo potrà subire variazioni o annullamento (principio di autotutela) ove la documentazione risulti imprecisa, oppure in corso d'opera si riscontrino situazioni o ritrovamenti non accertabili preliminarmente. Si ricorda che gli estremi della presente autorizzazione espressa ai sensi della parte II dovranno essere riportati sul cartello di cantiere e si richiede, al fine di una corretta documentazione dell'intervento, che venga consegnata entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori una completa documentazione fotografica delle opere eseguite.

**b) Con riferimento alle previsioni di tutela della Parte II del d.lgs 42/2004 e s.m.i. (TUTELA ARCHEOLOGICA)** questa Soprintendenza ha approvato con nota prot. 11186 del 06.06.2022 il progetto di indagini archeologiche preventive che era stato richiesto con nota prot. 23103 del 30.11.2021 - ai sensi dell'art. 25, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 - a seguito dei risultati dello studio di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico. In data 05.09.2022 la Società Italferr ha comunicato, con nota prot. 107197 (assunta agli atti dell'Ufficio scrivente con prot. 17215 del 05.09.2022 e trasmessa anche p.c. a Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.), l'avvio delle indagini archeologiche preventive - a partire dal 26 settembre 2022 - e il nominativo della Società specialistica ARS/Archeosistemi, che avrebbe dovuto eseguire le suddette indagini. Tuttavia, durante un incontro telematico effettuato in data 30 settembre, la Società Italferr ha illustrato gli esiti delle analisi ambientali condotte a Ivrea, nell'area dove era stata autorizzata l'esecuzione dell'attività archeologica preventiva



(nello specifico la trincea T1), evidenziando la presenza di agenti chimici pericolosi e i rischi di esposizione a cui sarebbero stati sottoposti gli archeologi durante gli scavi preventivi; i risultati delle analisi ambientali sono stati trasmessi formalmente dalla Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. con nota prot. RFI-NEMI.DIN.DINO.TO\PEC\P\2022\0000082 del 06.10.2022, assunta agli atti di questo Ufficio con prot. 19354 del 07.10.2022. Alla luce di quanto sopra, questa Soprintendenza prende atto delle criticità evidenziate con le analisi di laboratorio, che impediscono l'esecuzione del piano di indagini archeologiche preventive approvato da questo Ufficio con la nota prot. 11186 del 06.06.2022, e autorizza la Società RFI a rimandare le attività di verifica archeologica nell'ambito delle lavorazioni previste in appalto. Si ribadisce che dovrà essere assicurata l'assistenza archeologica continuativa - effettuata da una Ditta archeologica, in possesso dei requisiti di legge, che ne curerà la realizzazione sotto il controllo tecnico-scientifico della Soprintendenza scrivente - a tutte le operazioni di scavo e di movimentazione terra; eventuali rinvenimenti di depositi o strutture di interesse archeologico potranno comportare la richiesta di ampliamenti o approfondimenti degli scavi, allo scopo di valutare la compatibilità tra le opere previste in progetto e le evidenze rinvenute, tutelate ai sensi della normativa vigente.

**c) per quanto attiene la tutela di cui alla parte III del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (TUTELA PAESAGGISTICA)** Considerato che le località interessate dall'intervento ricadono in area tutelata ai sensi della parte III del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.; Considerato che, come tempestivamente anticipato pe le vie brevi, non risulta pervenuto agli atti di quest'ufficio il parere della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Ivrea, si richiede di trasmettere con urgenza tale documento per consentire l'esame dell'istanza e l'istruzione del parere di competenza.”

La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, con nota prot. 22244-P del 18/11/2022, nel rappresentare ai Comuni di Ivrea, Montaldo Dora, Settimo, Quincinetto, Carema, Borgofranco d'Ivrea e a RFI S.p.A. di essere in attesa del parere della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Ivrea al fine di poter esprimere il parere paesaggistico di competenza, ha altresì riferito che la medesima Soprintendenza aveva “rilasciato per parti del presente progetto ricadenti in altre località, e con medesima modalità, il parere di competenza paesaggistica, con endoprocedimento, ai Comuni di Carema e Borgofranco d'Ivrea, rispettivamente trasmessi con ns prot. 20764 del 27.10.2022 per il Comune di Carema e prot. 20759 del 27.10.2022 per il comune di Borgofranco d'Ivrea.”



La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino con nota prot. 24446 del 21/12/2022, ha rappresentato al Comune di Ivrea e a RFI S.p.A. che, “**Con riferimento alle previsioni di tutela della Parte III del d.lgs 42/2004 e s.m.i. (TUTELA PAESAGGISTICA)** Visto il parere negativo della Commissione Locale del Paesaggio di Ivrea e le motivazioni addotte;

*Considerato che le questioni progettuali, in particolare l'impatto sul paesaggio urbano che l'intervento di RFI avrebbe causato, è stato oggetto di un preciso incontro presso l'Ufficio della scrivente, alla presenza del Comune di Ivrea, nella figura del Sindaco Stefano Sertoli e dell'Assessore all'Urbanistica Michele Caffarelli, al fine di apportare tutte le migliorie e modifiche necessarie a rendere l'impatto compatibile con i valori paesaggistici da tutelare; considerato che si è giunti, in quella sede, ad una soluzione nota a tutti i presenti;*

*preso atto che le migliorie apportate non sono state valutate dalla CLP sufficienti a garantire la completa compatibilità paesaggistica del progetto, ancorché modificato nel senso di conseguire una corretta coerenza con i disposti specifici del PPR Piemonte, come dimostrano i foto-inserimenti da tutti i punti di vista significativi, così come richiesto;*

*Si richiama a tal proposito in particolare la tavola P2 del PPR, che in merito al DM 15 ottobre 1952, così si esprime: La perimetrazione agli atti risulta non corrispondente con le aree oggetto di interesse pubblico, per difficoltà di comparazione tra i riferimenti catastali storici e quelli attuali, ovvero per consistenti modifiche catastali avvenute successivamente alla data di emanazione del dispositivo di tutela per frazionamenti o accorpamenti di particelle, ovvero per difficoltà di correlazione tra le fonti cartografi che utilizzate all'epoca di emanazione del dispositivo di tutela e quelle attuali. Inoltre il valore paesaggistico, che ha motivato l'istituzione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, è stato in parte compromesso dalle edificazioni successivamente realizzate. La dichiarazione di notevole interesse pubblico necessita pertanto di un approfondimento istruttorio da sottoporre alla Commissione di cui all' art. 137 del Codice, per una valutazione delle problematiche emerse nella ricognizione del bene. Nelle more di tale verifica permangono gli obblighi di cui all'art. 146 del Codice stesso relativamente al perimetro individuato nella presente scheda. Considerato altresì che l'intervento proposto come illustrato nell'ultima soluzione progettuale non parrebbe in contraddizione neppure con gli indirizzi della tavola P4 del PPR – AMBITO 28 EPOREDIESE – dal quale non si evincono, né negli obiettivi né nelle prescrizioni, indicazioni in contrasto con quanto proposto. Tutto ciò visto e considerato, e in riferimento all'incontro prodromico soprindicato, valutato che il progetto aggiornato risulta recepire le indicazioni date dall'Ufficio Scrivente; esaminate la documentazione progettuale, la relazione tecnica e la relazione paesaggistica allegate all'istanza; vista la relazione tecnica-illustrativa trasmessa da codesto Ente, in adempimento ai disposti del comma 7 dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i.;*



verificata la conformità dell'intervento con il Piano Paesaggistico Regionale, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, e valutata la compatibilità paesaggistica delle opere proposte;

questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, ritiene di esprimere per quanto di competenza parere favorevole all'intervento proposto. In riferimento alla valutazione della CLP, che richiede - ai fini del superamento del parere negativo espresso - una revisione progettuale che preveda la complessiva riqualificazione dell'intero fronte edilizio affacciato a sbalzo sulla Dora, elemento fondante della ragione del vincolo in essere (che tutela 'il caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale'), oltre al ristudio progettuale della soluzione compositiva in sommità del fronte medesimo conseguente alla sopraelevazione, questo ufficio resta disponibile a valutare soluzioni ulteriormente migliorative che si ritenga di sottoporre alla sua attenzione"; in base all'art. 146, comma 5 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i. il parere reso della Soprintendenza territoriale ha carattere vincolante per l'autorità competente.

Il **Comune di Carema** con nota prot. 4626 del 13/12/2022 ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica n. 16/2022, con la quale, "preso atto del parere espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 16.09.2022 favorevole. Considerato che la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino in data 27.10.2022, prot.n. 20764-P, acquisito in atti in data 27.10.2022, prot. 4063, ha trasmesso il proprio parere vincolante favorevole," ha "**autorizza**[to] ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 2 della L.R. 01.12.2008 n. 32/2008, dell'art.146 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. e dell'art.11 del D.P.R. 13.02.2017, n.31, ai soli fini paesaggistici, la Società RFI SpA, Piazza della Croce Rossa, 1, 00161 Roma, ad eseguire i lavori per lavori di "Elettrificazione linea Ivrea-Aosta" relativi al tratto di competenza ricadente sul territorio del Comune di Carema (TO), in conformità agli allegati grafici e testuali del presente provvedimento di cui fanno parte integrante e sostanziale, che si compongono di: i) Relazione Paesaggistica; ii) Tavole del tratto di competenza del progetto definitivo di elettrificazione della linea ferroviaria Ivrea-Aosta; (...) La presente autorizzazione, in conformità ai disposti di cui all'Art. 146 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i., è immediatamente efficace ed ha validità di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione; i lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo".

Il **Comune di Ivrea** con nota prot. 48161 del 22/12/2022, ha trasmesso l'autorizzazione paesaggistica n. 16/2022, nella quale "autorizza ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, della LR 01. 12. 2008, n. 32 e s.m.i., dell'art.146 del D.Lgs. 22.01.2004, n.42 e s.m.i. ai soli fini paesaggistici, la Società Rete Ferroviaria Italiana SpA,



*all'esecuzione di opere consistenti in Elettificazione della linea Ivrea-Aosta, relative al tratto di competenza ricadente nel territorio del Comune di Ivrea (TO), in conformità agli allegati grafici e testuali del presente provvedimento, che si compongono di: i) relazione paesaggistica datata aprile 2022 (P01 e allegati P02-P03-P05); ii) relazione illustrativa datata ottobre 2022; iii) parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino. Si precisa che la presente autorizzazione ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. 22.01.2004, n.42 e s.m.i "Codice dei Beni Culturali del Paesaggio": (...) è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.";*

- **la Regione Piemonte - Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere** – con nota del 27/07/2022 ha rappresentato che “ *In merito alla Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. art. 53 bis del D.L. 77/202, convertito nella L. 108/2021, esaminata la documentazione presentata ed essendo il quantitativo di materiali litoidi necessari molto inferiore alle soglie di cui all'art. 13 comma 1 della L.R. 23/2016, per quanto di competenza del Settore scrivente, non si ritiene necessario formulare osservazioni o prescrizioni particolari nella specifica fase autorizzativa in corso. Quale specificazione in fase di redazione del progetto esecutivo si chiede di:*
  - *indicare le quantità di fabbisogni di materiali inerti e la destinazione dei materiali inerti scavati, suddividendole per territori regionali;*
  - *determinare il massimo riutilizzo del materiale scavato all'interno del cantiere, sia per quanto riguarda il terreno di scotico che per le terre e rocce da scavo;*
  - *per i materiali inerti da acquisire esternamente, in un'ottica di tutela dei giacimenti, privilegiare, per quanto possibile, l'utilizzo di materiali riciclati.”;*
  
- **la Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture**, con nota prot. 35051 del 12 agosto 2022, ha espresso “parere favorevole, (...) a condizione che:
  - *sia verificata, in sede di progetto esecutivo, prima dell'inizio lavori e durante i lavori, l'ottemperanza alle prescrizioni vincolanti impartite con Provvedimento del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, (oggi Ministero della Transizione Ecologica – MiTE) Direzione Generale per le valutazioni Ambientali, n. 3907 del 18.02.2011 tramite attivazione, a cura del Proponente, di specifica istanza ex art. 28, c. 3 del D.Lgs.152/2006;*



- siano ottemperate sul progetto in epigrafe, le prescrizioni contenute nel parere di competenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, espresso ai sensi dell'art. 215, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.”;

- la **Regione Piemonte – Giunta Regionale** con la Deliberazione n. 12-6005 del 25 novembre 2022, trasmessa con nota prot. 52694 del 13 dicembre 2022 della Regionale Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, ha preso atto dei contributi pervenuti (dal Settore regionale Polizia Mineraria, Cave e Miniere, acquisito agli atti con prot. n. 32559 del 28.07.2022; dal Settore regionale Urbanistica Piemonte Occidentale, acquisito agli atti con prot. n. 45792 del 26.10.2022; dal Settore Pianificazione regionale per il governo del territorio acquisito agli atti con prot. n. 44000 del 17.10.2022; dal Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino, acquisito agli atti con prot. n. 44687 del 21.10.2022; dal Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate, acquisito agli atti con prot. n. 46910 del 04.11.2022), ed ha *“DELIBERA[to] di prendere atto dei favorevoli esiti istruttori di cui in premessa e, conseguentemente, di disporre di manifestare, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 14/2014, e per la parte insistente sul territorio di competenza, parere unico regionale favorevole sul progetto definitivo presentato da R.F.I. S.p.A. relativo all'elettrificazione della tratta Ivrea-Aosta della linea ferroviaria Chivasso-Aosta, a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”*;
- il **Comune di Borgofranco D'Ivrea** con nota a firma del Sindaco prot. 5634 del 12/08/2022, ha comunicato il proprio parere favorevole con condizioni riportate nel parere medesimo, attestando la compatibilità urbanistica dell'intervento;
- il **Comune di Candia Canavese**, con nota prot. 2686 del 2/08/2022, ha trasmesso la Delibera di Giunta n. 67 del 29/07/2022 con la quale ha rappresentato la “presa d'atto” del Comune sul progetto, *“sollecita[ndo] gli uffici di competenza della Regione Piemonte, della Città metropolitana di Torino e delle Ferrovie/Regione Piemonte a rendere prioritario: • Il ripristino delle fermate nelle piccole stazioni • l'aumento degli utenti per il bene dell'ambiente • la garanzia di un servizio efficiente • il contenimento dei costi del servizio”*;



- il **Comune di Carema** con nota prot. 3110 del 12/08/2022 ha comunicato il proprio parere favorevole con condizioni riportate nel parere medesimo, attestando la compatibilità urbanistica dell'intervento;
- il **Comune di Montalto Dora**, con nota prot. 4866 del 12/08/2022, ha rappresentato che, in riferimento all'intervento in argomento, "non vi sono ostacoli sotto il profilo urbanistico";
- il **Comune di Settimo Vittone** con nota a firma del Sindaco prot. 2988 del 12/08/2022, ha comunicato il proprio parere favorevole con condizioni riportate nel parere medesimo, attestando la compatibilità urbanistica dell'intervento;
- il **Comune di Ivrea** con nota prot. 29883 del 10/08/2022 a firma del Sindaco, ha espresso "parere negativo limitatamente all'ipotizzato intervento nella galleria del centro storico della città, fermo restando, come già ribadito, tale negatività verrebbe a cadere nel caso in cui le parti dovessero convenire a definire la realizzazione di opere compensative adeguate all'enorme disagio per i cittadini nel momento in cui non risultasse percorribile la strada delle motrici bimodali, evitando, a quel punto, la cantierizzazione della sola galleria e, conseguentemente, la realizzazione delle opere compensative";
- la **Regione Autonoma Valle d'Aosta - Giunta Regionale** con Delibera di n. 917 dell'11/08/2022 – trasmessa con nota prot. 9204 del 12/08/2022 dell'Assessorato ambiente, trasporti e mobilità sostenibile –, ha che "DELIBERA[to] 1) di esprimere il proprio assenso ai fini del perfezionamento dell'intesa tra Stato e Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in ordine al progetto definitivo relativo ai lavori di elettrificazione della tratta Ivrea – Aosta della linea ferroviaria Chivasso – Aosta, proposto da RFI S.p.A., nell'ambito del procedimento attivato ai sensi dell'articolo 53bis del d.l. 77/2021, nel rispetto delle disposizioni della norma di attuazione dello Statuto speciale, di cui all'art. 51 del d.P.R. 182/1982; 2) di condizionare il proprio assenso all'intesa di cui al punto 1) al recepimento delle prescrizioni e condizioni espresse dalle Strutture regionali interessate, come riportate nell'allegato A alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, che costituisce parere unitario della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in merito alla realizzazione dell'opera e riscontro alla nota del 30 aprile 2022 prot. n. RFI-DIN-DINO.TO\PEC\P\2022\ 0000066 di RFI S.p.A.; 3) di dare atto che restano fermi, per gli aspetti puntuali che esulano dalle finalità del presente atto, i pareri resi dai Comuni citati in premessa, come riportati nell'allegato B alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 4) di dare atto che restano fermi, per



*gli aspetti puntuali che esulano dalle finalità del presente atto, i pareri resi direttamente a RFI S.p.A. dagli altri Comuni interpellati nel contesto della Conferenza dei servizi indetta da RFI citata nelle premesse;”.*

- **la Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato beni culturali, turismo, sport e commercio** – con nota prot. 6061 del 13/07/2022, per il profilo paesaggistico, ha rappresentato che *“Per quanto di competenza, ai sensi delle norme sopra citate, e considerato che le opere in oggetto, con opportuni accorgimenti, sono sufficientemente compatibili con le esigenze di tutela, si esprime una valutazione positiva rispetto al progetto proposto a condizione che: i) per quanto concerne le controsagome di protezione “a portale” e “a bandiera” le stesse non dovranno essere collocate nelle immediate vicinanze o in diretto rapporto visivo con fabbricati classificati “monumento” e “documento” dai P.R.G.C.; ii) in riferimento alle due passerelle pedonali ferroviarie poste alle progressive chilometriche 89+405 nel Comune di Quart e 84+277 nel Comune di Fénis, si evidenzia che, a seguito della verifica di interesse culturale di cui ai provvedimenti prot. 10605/bc/vinc e prot. 10603/bc/vinc del 27/12/2021, le stesse sono state classificate - ai sensi della disciplina urbanistica regionale l.r. n. 11 del 1998 - strutture di pregio storico e culturale, per le particolarità costruttive e gli intrinseci elementi stilistici databili (Ccd). Ai sensi della medesima disciplina, pertanto, stante la classificazione attribuita a tali strutture, in assenza di idonei strumenti attuativi sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo per cui è da escludere la loro demolizione; iii) relativamente all’inserimento sulle due passerelle citate di elementi di protezione denominati negli elaborati “pannelli oscuranti protezione TE”, si reputa che la soluzione informalmente inviata, costituita da lastre di vetro stratificato in sostituzione delle reti metalliche originariamente proposte possa, in generale, garantire un migliore inserimento visivo delle protezioni in relazione al contesto paesaggistico circostante e alle caratteristiche storico-architettoniche delle passerelle stesse. Si ritiene opportuno, tuttavia, che nella prosecuzione dell’iter progettuale si concordino con i comuni di Quart e Fénis – che leggono per conoscenza – e, qualora gli interventi ricadano in zona vincolata paesaggisticamente con questa Soprintendenza, i dettagli progettuali di intervento sulle singole passerelle; iv) per quanto attiene la stazione di Hône-Bard la passerella pedonale e la sua eventuale copertura, dovranno essere valutate da questa Soprintendenza in una fase successiva a scala di dettaglio. Di conseguenza, si autorizza la realizzazione delle opere proposte alle condizioni sopra riportate”;*
- **la Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato beni culturali, turismo, sport e commercio** – con nota prot. 10082 del 23/11/2022, per il profilo



archeologico, “ha comunicato i risultati e le determinazioni di competenza a seguito della verifica formale e tecnico-scientifica effettuata dai tecnici della Soprintendenza sulla documentazione di consegna pertinente le indagini geofisiche e i sondaggi di scavo eseguiti nell’ambito della procedura di VPA”, ritenendo gli interventi compatibili con le esigenze di tutela archeologica, prescrivendo per alcuni settori di intervento la necessità di un controllo archeologico in corso d’opera;

- il **Comune di Bard** con nota prot. 4116 del 12/12/2022 a firma del Sindaco ha espresso “parere sostanzialmente favorevole al progetto presentato. Si intende tuttavia formulare alcune osservazioni in merito: - Per la realizzazione dell’intervento si richiama ad ogni buon conto quanto previsto dal PTP (Piano Territoriale Paesistico) della Valle d’Aosta; - La parte dei lavori del progetto in esame interessa, nel comune di Bard, una zona esterna al centro cittadino, posta tra una zona poderale e la S.S. 26, di conseguenza lo stesso pare non incidere direttamente sul territorio o sugli aspetti urbanistici; - Si chiede di comunicare – a lavori ultimati – a quale soggetto verrà trasferita la titolarità dell’intera opera o di parte di essa e le incombenze che ne conseguiranno (accessibilità, manutenzione, responsabilità, ecc.).”
- il **Comune di Donnas** con nota prot. 3405 del 23/05/2022 ha rappresentato la cartografia comunale relativamente ai sottoservizi comunali potenzialmente interferenti con le prospettate opere ferroviarie e con successiva nota prot. 4763 del 20/07/2022, entrambe a firma del Sindaco, ha trasmesso il proprio assenso al progetto con condizioni espresse nel parere stesso;
- il **Comune di Nus**, con nota prot. 10574 del 4/08/2022, a firma del Sindaco, ha rappresentato che: “Facendo seguito al sopralluogo ed alle comunicazioni intercorse in merito alla riqualificazione della stazione ferroviaria di Nus, si rileva con soddisfazione che è stata recepita la soluzione proposta dal Comune di incrementare il parcheggio pertinenziale variando la viabilità. Considerato già il grande afflusso attuale e la prospettiva di un ulteriore incremento dovuto sia ai lavori di riqualificazione sia all’intenzione dei Comuni di Nus, Fenis e Saint Marcel di collegare la stazione alla pista ciclabile, come meglio indicato nelle planimetrie progettuali già inviate in precedenza, i parcheggi previsti sono da ritenersi una dotazione minima. Certo è che la soluzione di arretrare il muretto esistente a monte del piazzale, consentirebbe di avere un maggior spazio a disposizione della struttura. Dagli elaborati pervenuti non si rileva invece nessuna soluzione in merito alla realizzazione di adeguati servizi igienico-sanitari a disposizione degli utenti. Come già sottolineato in occasione del sopralluogo, già attualmente questa carenza determina situazioni di sporcizia e degrado, situazione che dev’essere assolutamente risolta nell’intervento di riqualificazione. Qualora la



*batteria di servizi (disabili+uomini+donne) non possa trovare locazione all'interno della struttura, si suggerisce la realizzazione di un piccolo corpo (anche prefabbricato) a tale scopo dedicato nell'area posta a ponente dell'edificio, al fine di conservare l'integrità del volume storico e risolvere in maniera semplice ed accessibile la problematica. In alternativa, gli stessi potrebbero essere realizzati nell'interrato, ma questo comporterebbe un notevole aumento dei costi ed anche un maggior disagio nella fruizione. Restiamo comunque sempre a V.s. disposizione per qualsiasi necessità in quanto, come già detto nei vari incontri, per il Comune di Nus la riqualificazione della stazione riveste un'importanza centrale per lo sviluppo futuro del territorio e l'approdo della ciclabile nella stessa ne è la dimostrazione.”;*

- il **Comune di Pont-Saint-Martin** con nota prot. UT/8384 del 3/08/2022, a firma del Sindaco, ha espresso: “... parere favorevole alla realizzazione dell'opera con le seguenti prescrizioni: 1. che non vi siano interferenze fra il progetto di elettrificazione e il progetto per la “realizzazione della pista ciclabile dei comuni di Pont-Saint-Martin e Donnas”, di cui al parere favorevole espresso con nota PEC prot. n. RFI-DOI.T.TO.ING\A0011\P12022\0001762 del 17/03/2022 assunta al Civico Protocollo al n. 3158 in data 18/03/2022; 2. che le controsagome in corrispondenza dei passaggi a livello siano realizzate tenuto conto di: a) presenza di un canale aperto in cls di scolo e raccolta delle acque bianche, sul lato est di via San Giorgio Dora, dove dovrebbe essere posizionata la controsagoma in corrispondenza del PL 48+222. Si propone la realizzazione della controsagoma mantenendo il canale e realizzando il plinto di supporto a fianco, come rappresentato nell'allegata sezione di risoluzione interferenze; b) presenza di un muro di sostegno, sul lato est della strada comunale, dove dovrebbe essere posizionata la controsagoma in corrispondenza del PL PL 49 + 264. Si propone la realizzazione della controsagoma “zoppa”, con suo inserimento direttamente nella testata del muro di sostegno, come rappresentato nell'allegata sezione di risoluzione interferenze.”
- il **Comune di Saint – Christophe** con nota prot. 8785 del 11/07/2022 ha trasmesso la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30/06/2022 che ha deliberato di “APPROVARE le seguenti osservazioni al progetto inerente all'elettrificazione della tratta Ivrea/ Aosta della linea ferroviaria Chivasso-Aosta e ai fini di cui all'art. 51 del D.P.R. 182/1982: per la parte edile: • realizzare un pozzetto di dimensioni 150 x 150 con chiusino in ghisa sferoidale classe D400 tondo con passo pari a 60 cm. e piastra in calcestruzzo (A); • realizzare una cabina 2,50 x 3,00 con chiusino in ghisa sferoidale classe D400 tondo con passo pari a 60 cm e piastra in calcestruzzo (B); • intervenire sulla cabina esistente (C) al fine di effettuare i ribaltamenti; • garantire l'accesso dei



*privati ai fabbricati che hanno accesso lungo la i tratti privati di strada paralleli alla ferrovia; per la parte idraulica esistente:*

- nella tubazione prevista DN 1000 ospitare il canale irriguo da intercettare;
- nella tubazione prevista DN 400 ospitare la fognatura comunale da intercettare
- prevedere una Camicia in acciaio DN 250 mm per ospitare un Tubo PEAD PN16 - DN 180;
- prevedere una Camicia in acciaio DN 200 mm per ospitare un Tubo PEAD PN16 - DN 140;
- prevedere all'interno di una delle camicie sopra definite una cavo dati schermato in rame 2/6 fili per dati del telecontrollo;
- posizionare sulle condotte n. 2 x Saracinesche Hawle Cuneo gommato DN 150 mm in pozzetto C e B;
- posizionare sulle condotte n. 2 x Saracinesca Hawle Cuneo gommato DN 125 mm in pozzetto C e B;
- posizionare sulle condotte n. 2 x Saracinesca Hawle Cuneo gommato DN 100 mm in pozzetto B e A;
- sfiati e scarichi per le condotte con profili altimetrici compromessi; ed inoltre per il progetto:
- prevedere una Camicia in acciaio DN 200 mm per ospitare un Tubo PEAD ad uso irrigazione rurale; in linea generale

• le tubazioni dovranno garantire i servizi anche durante la fase di cantiere; infatti non sarà consentito, salvo per brevissimi periodi di poche ore, interrompere il flusso acquedottistico e fognario. Si consiglia vivamente di realizzare una trincea per intercettare le tubazioni e le reti per poi procedere con i ribaltamenti su reti provvisorie. Si dovranno posizionare le tubazioni definitive durante l'esecuzione dei lavori dell'impalcato e successivamente procedere a ribaltare le tubazioni provvisorie su quelle definitive già posizionate;

- il costo stimato da prevedere per le condotte provvisorie e definitive ammonta ad € 80.000 oltre IVA per un totale stimato di € 100.000 da definire nel dettaglio prima dell'esecuzione dei lavori mediante richiesta specifica alla ditta a cui è affidato il servizio di manutenzione e gestione dell'acquedotto e rete fognaria comunale;
- vi è la presenza non gestita da questo Ente di rete Fibra ottica INVA/TELECOM, della rete gas MP di ITALGAS e rete elettrica gestita da CEG che dovranno essere opportunamente risolte evitando potenziali disservizi alla popolazione;
- si allega idonea cartografia per meglio chiarire;
- possibilmente prevedere un collegamento pedonale provvisorio al fine di consentire il passaggio di persone nel tratto tra la rotonda di Meysattaz i fabbricati sottesi alla strada Rue Grande-Charrière/palazzo RAI; DI DARE ATTO che l'art. 31, comma 3 del D.P.R. 22/02/1982, n. 182 "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella L. 21 ottobre 1978, n. 641", dispone che: "La progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato se difforme dalle



prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi, è fatta dall'amministrazione statale competente d'intesa con la regione, che deve sentire preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi”;

- il **Comune di Saint-Marcel** con nota prot. 7189 del 5/08/2022 a firma del Sindaco, ha espresso “...parere favorevole alla soluzione prescelta. Si intendono tuttavia formulare alcune osservazioni in merito, tenuto conto che si tratta di una soluzione compromissoria la quale, tuttavia, soddisfa in buona parte le richieste dell'amministrazione. • Il progetto prevede la traslazione del tracciato della viabilità di accesso e del sovrappasso verso Ovest (sottozona Eg19 del PRG), interessando alcuni terreni agricoli per i quali sarà necessario prendere contatti con i relativi proprietari. • La soluzione ipotizzata supera la problematica della gestione del sedime dell'attuale strada comunale di accesso alla stazione ferroviaria, che a questo punto non dovrà più essere dismesso e rimarrà funzionale alla gestione e manutenzione del sifone. • Si chiede di conoscere se, in virtù della soluzione progettuale in variante, durante le operazioni di cantierizzazione ed esecuzione dell'opera, l'accesso veicolare per le attività e le abitazioni poste sul lato Nord della ferrovia verrà garantito utilizzando la viabilità ed il sovrappasso esistenti o se sia stato considerato il ripristino del passaggio a livello attualmente dismesso. • Si chiede di conoscere se in fase di cantierizzazione e realizzazione dell'opera l'Area Tecnica AT09 e l'Area di stoccaggio AS10 interesseranno le aree già ipotizzate nella progettazione preliminare. • Si chiede inoltre di sapere – a lavori ultimati – a quale soggetto verrà trasferita la titolarità dell'intera opera o di parte di essa e le incombenze che ne conseguiranno (accessibilità, manutenzione, responsabilità, ecc.). • Per la realizzazione si richiama ad ogni buon conto quanto previsto dal PTP (Piano Territoriale Paesistico) della Valle d'Aosta che all'art. art. 21, comma 1 lettera b) prevede: “le sezioni trasversali della carreggiata devono essere congruenti con il volume di traffico atteso sulla base di corretti calcoli previsionali e, comunque, non superiori a metri 5,75 nei tronchi della rete stradale extraurbana, non appartenenti a strade statali e regionali”.
- il **Comune di Hone** con delibera consiliare n. 16 del 12/07/2022 ha espresso parere negativo per le seguenti ragioni:  
“1) DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO DENOMINATO “CASELLO DEGLI ALPINI” CENSITO AL FOGLIO 27 MAPPALE N. 74. Si esprime PARERE CONTRARIO ALLA DEMOLIZIONE in questione, tanto in ragione del pregio e del valore storico del manufatto quanto per l'utilizzo, seppur saltuario, a carattere sociale che ne viene fatto. Per ovviare alle problematiche illustrate durante le riunioni con i



*progettisti l'Amministrazione comunale provvederà a prescrivere ai fruitori dell'immobile che la presenza di persone dovrà avvenire solo in casi eccezionali e sporadici di minima durata;*

2) **DI STOCCAGGIO AS06 IN VIA AOSTA.** Si esprime **PARERE CONTRARIO** in quanto tale manufatto andrebbe gravemente a impattare sulla viabilità, già fortemente penalizzata dalla demolizione del cavalcavia ferroviario alla progressiva km 54+311. In alternativa si rendono disponibili per le medesime finalità le aree di proprietà comunale meglio evidenziate in giallo nell'allegata planimetria (f.21 mapp. 193 – 197 – 198 – 883 – 1162 – 1164 – 1166 - 1169) per complessivi mq 1268.

3) **REALIZZAZIONE/SISTEMAZIONE DI MURETTI E RECINZIONE A DELIMITAZIONE DELLA SEDE FERROVIARIA.** Nello specifico, si manifesta l'esigenza di garantire la sicurezza e l'inaccessibilità alla sede ferroviaria (ovviamente salve le zone all'uso dedicate) mediante la realizzazione di muretti e la posa di adeguate recinzioni a delimitazione della stessa in tutto il centro abitato. Inoltre, considerata l'attuale situazione di sicurezza e apprezzabile decoro lungo il lato sinistro direzione Torino della porzione di sede ferroviaria compresa tra il cavalcavia ferroviario alla progressiva 54+311 ed il passaggio a livello in direzione Torino, si richiede l'impiego, anche sul lato destro, della medesima tipologia costruttiva. Ciò consentirebbe un evidente miglioramento dell'attuale decoro urbano della zona, consentendo un apprezzabile scorcio del Forte di Bard anche dal sovrappasso di nuova realizzazione.

Si riporta infine il parere espresso dalla Commissione Edilizia Comunale con verbale n. 2 del 1/06/2022, con il quale la stessa suggerisce di "...**VERIFICARE L'ADEGUATEZZA DEL PONTE DI VIA LA GULAZ (Cavalcavia ferroviario) (alla progressiva Km 54+311) IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DI TRAFFICO PESANTE nonché di VALUTARE L'OPPORTUNITA', IN RELAZIONE ALLE CONDIZIONI CLIMATICHE, DI ESTENDERE LA COPERTURA ANCHE ALLE DUE RAMPE DI SCALE relativamente al manufatto "sovrappasso" oggetto di futura realizzazione....**".

- il **Comune di Montjovet** con nota prot. 6991 dell'11/08/2022 a firma del Sindaco, ha comunicato "...di non condividere le proposte progettuali avanzate, per le motivazioni di seguito espresse: *Visto lo studio di fattibilità eseguito da RFI Direzione investimenti per la soppressione del P.L. al km 67+377 della linea ferroviaria Chivasso-Aosta mediante la realizzazione di un sottovia al km 67+313 e di strade connesse alla viabilità esistente in Comune di Montjovet (AO) (ultima versione datata 07/2019) si richiede che il suddetto progetto venga preso in considerazione al fine di eliminare il passaggio a*



*livello esistente e quindi evitare il posizionamento di controsagome “a portale” e pannelli segnaletici per sovrappassi, soluzione che meglio si integrerebbe dal punto di vista paesaggistico nonché di sicurezza stradale, ferroviaria e pedonale.”;*

- il **Comune di Quart** con nota prot. 8748 del 18/07/202, a firma del Responsabile del Servizio Tecnico Associato, ha rappresentato quanto segue:

*“1) INTERVENTO RELATIVO AL PONTE CANALE al km 89+405 OOCC Gli elaborati di progetto prevedono la demolizione della passerella pedonale in muratura esistente e la sua sostituzione con un ponte canale da realizzarsi con struttura reticolare in acciaio. Tale previsione è però in contrasto con il parere espresso dalla Soprintendenza per i beni e le attività culturali della Regione Autonoma Valle d’Aosta la quale, in risposta alla richiesta di verifica di interesse culturale su istanza di Ferservizi – gruppo ferrovie dello Stato Italiano – Zona Nord Ovest, con nota prot. 10603 del 27/12/2021 si è espressa comunicando un esito negativo con prescrizioni. La Soprintendenza ha infatti ritenuto che la passerella presenti un interesse locale e ne ha disposto la classificazione quale “edificio C – di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale”, demandando al P.R.G. del Comune di Quart la gestione della tutela del bene e l’attivazione delle procedure di variante al P.R.G. per recepire la nuova classificazione. Le procedure per la redazione della variante al P.R.G. sono appena state avviate, con affidamento di specifico incarico. Alla luce di quanto sopra si esprime parere urbanistico negativo in relazione all’intervento di demolizione della passerella e costruzione del nuovo ponte-canale. Nell’ottica del mantenimento della struttura esistente, considerato che il ponte canale non è ad oggi interessato da alcun transito seppur residuale neanche ai fini agricoli né censito tra i percorsi storici né al catasto sentieri regionale, si ritiene superflua la realizzazione delle barriere di protezione laterali e si propone la chiusura degli accessi al ponte medesimo.*

*2) INTERVENTO RELATIVO AL SOVRAPPASSO al km 91+353 OOCC Prescrizioni: Gli elaborati di progetto prevedono il rifacimento e adeguamento della strada comunale esistente, con adeguamento del tracciato e della sezione stradale. Tale intervento dovrà essere realizzato nel rispetto dell’art.33 delle NTA, in particolare delle seguenti determinazioni: – “le scarpate devono essere inerbite”, con messa a dimora di specie locali; – “i muri a sostegno della piattaforma stradale devono presentare rivestimento in pietra [...], possibilmente senza copertine cementizie sommitali”: si ritengono a tal fine compatibili i pannelli prefabbricati con rivestimento in pietra previsti in progetto, purché texture e colore delle superfici a vista si presentino simili alla pietra locale;*



*L'intervento dovrà inoltre essere realizzato nel rispetto dell'art.21, comma 1), lett. b) delle Norme Tecniche di attuazione del PTP, nello specifico: – La sezione trasversale della carreggiata, intesa come spazio compreso tra le due strisce bianche, non dovrà avere sezione superiore a 5,75 m.*

*Ciò specificato, si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento relativo al nuovo sovrappasso e conseguente adeguamento della viabilità, alle condizioni suesposte.*

*Indirizzi progettuali: Conseguentemente al ridimensionamento della carreggiata di cui alla precedente prescrizione, si chiede la riduzione di entrambe le banchine alla larghezza di 0,50 m, uniformando tale sezione lungo tutto il tracciato della nuova viabilità. Si chiede inoltre la soppressione del parapetto di separazione tra il marciapiede ed il camminamento di servizio sul lato est del sovrappasso e l'ampiamiento della larghezza del marciapiede a m. 2,50 al fine di renderlo ciclopedonale. Inoltre, esaminata la sezione di dettaglio del nuovo sovrappasso e riscontrata la previsione di tre cavidotti Dn200 sotto il marciapiede lato destro, dei quali non è specificata la funzione, si chiede di destinarli alla risoluzione delle interferenze di seguito elencate ed evidenziate anche in sede di sopralluogo: – Presenza di una condotta dell'acquedotto per collegamento pozzi esistenti a fondo valle, – Previsione di posa della nuova rete gas metano, affidata a Italgas, delle quale sono in corso le procedure autorizzative, – Attraversamento rete fibra di Inva s.p.a, prevedendo ove necessario gli opportuni adeguamenti delle sezioni e della tipologia di cavidotto, in funzione delle specifiche esigenze.*

*3) PASSAGGIO A LIVELLO al km 89+983 OOCC In relazione al posizionamento delle controsagome si chiede che lo stesso sia concordato con l'Amministrazione scrivente in sede di redazione del progetto esecutivo.”;*

- la Società **2i Rete Gas** con nota prot. 97767 dell'11/08/2022, ha comunicato di non avere impianti di propria competenza nei Comuni interessati dal progetto;
- la Società **Cooperativa Elettrica Gignod** con nota prot. 652.22 del 12/08/2022, ha rappresentato che dagli elaborati di progetto “*si evince una interferenza dei lavori previsti con una nostra linea elettrica di bassa tensione a 400V in corrispondenza dell'attraversamento ferroviario al km 95+696. (Vedasi planimetria - allegato 1). Tale linea elettrica è funzionale al servizio pubblico di erogazione di energia a tutte le utenze domestiche e commerciali presenti nella zona. Per la risoluzione dell'interferenza si rende necessario alimentare tali utenze da una cabina elettrica adiacente tramite la predisposizione di una nuova conduttura interrata (Vedasi planimetria - allegato 2). A seguito della realizzazione del ponte provvederemo a posare un nuovo cavidotto per poter ripristinare*



*l'attuale percorso della lineale interferenze con il progetto.”; con la medesima nota è stata altresì trasmessa una stima dei costi per la risoluzione dell’interferenza rilevata;*

- la Società **Deval**, con nota prot. 2750 del 9/05/2022, ha rappresentato le proprie condizioni per la risoluzione delle interferenze dell’opera ferroviaria con le linee elettriche in gestione. Successivamente con nota prot. 4236 dell’11/07/2022, ha trasmesso il preventivo per la risoluzione di dette interferenze;
- la Società **RETI DISTRIBUZIONE S.r.l.** con nota prot. 497 dell’8/09/2022 ha rappresentato l’interferenza della rete di distribuzione del gas metano in loro gestione con il progetto;
- la Società **SAV – Società Autostrade Valdostane S.p.A.**, con nota prot. 1926 del 2/09/2022 ha espresso “...*il proprio assenso al rilascio dell’autorizzazione di competenza, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii., per le opere interferenti con l’infrastruttura autostradale gestita in concessione e con la relativa fascia di rispetto.*” con condizioni riportate nella stessa nota.
- la Società **TERNA** con nota prot. 103081 del 23/11/2022 ha rappresentato che la linea ferroviaria, nel tratto Ivrea – Aosta interessato dai lavori, è attraversata dalle linee elettriche aeree indicate in allegato alla nota stessa. Pertanto “*L’opera di elettrificazione deve necessariamente rispettare il DM 21.03.1988 n. 449 art. 2.1.06 a), d), f), f bis), e i lavori devono essere realizzati in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 117 del D.Lgs. 9/4/08 n.81, che impone, in caso di lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, il rispetto di almeno una delle seguenti prescrizioni: • mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; • posizionare ostacoli rigidi che impediscano l’avvicinamento alle parti attive; • tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti. Si allegano, a tal proposito, i profili dei conduttori inferiori degli elettrodotti nelle campate attraversanti la linea ferroviaria.*”;
- la Società **ATIVA – Autostrada Torino-Ivrea-Valle d’Aosta S.p.A.**, con nota prot. 3559 del 12/08/2022 ha comunicato il proprio nulla osta ad eseguire gli interventi previsti nella fascia di rispetto a condizione che vengano rispettate le prescrizioni ivi riportate;



- la **sub ATO Monte Emilius Piana D'Aosta** con nota prot. 1146 del 23/07/2022 ha comunicato che non risultano interferenze tra le infrastrutture (collettori fognari ed impianti di depurazione) di proprietà del Sub-ATO ed i previsti lavori di elettrificazione;
- la Società **ENI** con pec del 9/05/2022 ha trasmesso i punti di interferenza del progetto con i propri oleodotti;
- il **Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato**, con nota prot. 3125 del 6/05/2022, ha rappresentato che *“la gestione della rete idrica e fognaria della zona oggetto di progettazione dell'elettrificazione ferroviaria della tratta compresa TRA Ivrea e Aosta non è di competenza di questo scrivente Consorzio”*;
- il **Consorzio Est Orco**, con pec del 3/05/2022, ha rappresentato che *“il comprensorio irriguo del Consorzio Est Orco non ha nessuna interferenza con la ferrovia Ivrea – Aosta”*;
- la Società **Irideos S.p.A.**, con pec del 5/10/2022, ha rappresentato che non sono state rilevate interferenze tra la linea ferrovia in argomento e le linee di Fibra Ottica in loro gestione;
- la Società **Snam Rete Gas S.p.A.**, con nota prot. DINOCC/740/BAR del 10/11/2022, ha trasmesso *“la cartografia informatizzata (in formato SHP) ed uno stralcio planimetrico - scala 1:10:000 - riportanti il tracciato indicativo dei nostri gasdotti”* per la risoluzione delle interferenze;

Le Seguenti Amministrazioni e i seguenti Enti gestori dei servizi interferiti interessati dal procedimento, regolarmente invitati con nota del 30 aprile 2022, e sollecitati con nota del 10 agosto 2022, non hanno presentato le determinazioni di competenza nel termine di conclusione della Conferenza di Servizi:

- Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti;
- Città Metropolitana di Torino - Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale Direzione Risorse Idriche;
- Comune di Quassolo;
- Comune di Tavagnasco;
- Comune di Quincinetto;
- Comune di Arnad;
- Comune di Verres;



- Comune di Issogne;
- Comune di Campdepraz;
- Comune di Saint Vincent;
- Comune di Chatillon;
- Comune di Pontey;
- Comune di Saint Denis;
- Comune di Chambave;
- Comune di Verrayes;
- Comune di Fenis;
- Comune di Aosta;
- Anas S.p.A.;
- Unité des Communes Valdôtaines Mont-Cervin;
- Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
- E-distribuzione S.p.A.;
- Telecom Italia S.p.A.;
- Italgas Reti S.p.A.;
- FiberCop S.p.A.;
- Consorzio di Miglioramento Fondiario Cumiod – Montovert;
- Consorzio di Miglioramento Fondiario Saint Pierre – Villeneuve;
- SMAT – Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.;
- Consorzio Irriguo Mère des Rivese.

pertanto, si intende favorevolmente acquisito il loro assenso senza condizioni sul Progetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-*bis*, comma 4, della L. 241/90 e s.m.i..

Con riferimento al Comune di Quincinetto si specifica che nel corso del procedimento è pervenuta la richiesta di chiarimenti del 16/05/2022 (prot. 1540) a cui RFI ha dato puntuale riscontro in data 9/06/2022 (prot. 116), cui è seguita la comunicazione del Comune prot. 2521 del 11/08/2022 nella quale, “*nelle more del rilascio dei pareri o atti di assenso comunque denominati di propria competenza*”, dava atto di alcune criticità in merito alla soppressione dei passaggi a livello presenti sul territorio comunale, non rientranti nel perimetro del progetto oggetto di autorizzazione, a cui non ha fatto seguito la trasmissione del parere di competenza entro i termini della CdS e, pertanto, ai sensi dell'art. 14-*bis*, commi 3 e 4, della L. 241/90, si intende favorevolmente acquisito il relativo assenso senza condizioni sul progetto.



Nel corso della procedura di approvazione del progetto in epigrafe non risultano pervenuti pareri contrari, ad eccezione di quelli trasmessi dai Comuni di Hone, Montjovet, Ivrea e Quart (*in relazione all'intervento di demolizione della passerella e costruzione del nuovo ponte-canale*), in relazione ai quali nella relazione istruttoria trasmessa dal Referente di Progetto di RFI, si dà atto che:

#### **1) Comune di Hone**

RFI, con nota prot. 47 dell'8/08/2022 ha riscontrato la delibera consiliare n. 16/2022 rappresentando che:

*“1. Demolizione del fabbricato denominato “Casello degli Alpini”. Sul tema sono stati condotti numerosi approfondimenti tecnico-normativi da parte di questa Società e Italferr, Società di Ingegneria che ha sviluppato la progettazione definitiva. L'interferenza deriva dall'intervento di efficientamento della linea, condotto congiuntamente all'elettrificazione, che, nel tratto in oggetto, interviene con una modifica dell'assetto planimetrico della linea attuale. La normativa italiana (DM2018 paragrafo 3.6.3.4) richiede di prendere in considerazione le azioni di urto per tutte le strutture adiacenti la ferrovia entro una fascia di 15 metri, salvo la definizione di specifiche analisi di rischio. Gli eurocodici e la norma specialistica UIC 777-2R, riconosciute come norme di comprovata validità e pertinenza soprattutto in merito a tale argomento, definiscono i criteri generali delle analisi di rischio, prescrivendo alcune limitazioni: in particolare, la UIC 777-2R individua come punti a particolare rischio tutte le strutture accessibili al pubblico che distino meno di 5 m dal binario e in vicinanza di deviatori (punti singolari del tracciato in cui il treno può modificare la sua traiettoria). Per l'edificio in esame, in esito agli interventi di modifica previsti, abbiamo una collocazione tale per cui entrambi i precedenti punti concorrono a configurare un rischio non accettabile e non mitigabile neanche con interventi di protezione passiva (muri di contenimento), per i quali non sussistono spazi sufficienti di realizzazione. Tale quadro normativo-regolamentare induce quindi a confermare ad oggi la scelta progettuale di demolizione del fabbricato in oggetto. Tuttavia, in considerazione del fatto che la demolizione risulterà indicativamente non necessaria prima della fine del 2025, qualora intervenissero nel frattempo modifiche o diverse specificazioni normativo-regolamentari riconducibili al caso in specie, sarà cura della scrivente farsi parte attiva nel condurre una nuova analisi e una eventuale rivalutazione della scelta progettuale.*

*2. “Area di stoccaggio AS06 In Via Aosta” Si accoglie la richiesta di delocalizzare l'area di stoccaggio AS06 nelle aree che saranno messe a disposizione da Codesta Amministrazione e richiamate nella nota in riscontro. Gli elaborati di cantierizzazione saranno aggiornati nella fase di redazione del progetto esecutivo.*



3. “Realizzazione/sistemazione di muretti e recinzioni a delimitazione della sede Ferroviaria”. In merito al tema delle recinzioni lungo la linea ferroviaria si fornisce disponibilità all'accoglimento della richiesta, che dovrà essere valutata nello specifico da parte della apposita Struttura di RFI che ha in gestione e manutenzione l'asset ferroviario.

Per quanto concerne il cavalca ferrovia al km 54+311, come si evince dagli elaborati da n° 229 a n° 244, è prevista la demolizione e ricostruzione a norma di legge anche in termini di carico. Per la copertura delle due rampe di scale si ritiene accoglibile la proposta di prevedere anche la copertura delle scale, da approfondire nelle successive fasi progettuali di concerto con il Dipartimento per i beni e le attività culturali della Regione Valle d'Aosta, che si è già espressa in tal senso.

Quanto sopra rappresentato - ad esclusione del primo punto, per il quale si ritiene di aver comunque esplicitato e argomentato le motivazioni alla base della scelta progettuale - si ritiene costituisca un pieno accoglimento delle richieste formulate da Codesta Amministrazione nel parere espresso nella nota in riscontro.”

A seguito di ulteriori approfondimenti svolti dal Soggetto Tecnico Italferr, in qualità di progettista dell'opera, così come rappresentato nella Relazione generale delle opere civili aggiornata al mese di dicembre 2022, assunta per il tramite del Referente di Progetto il quale ha rappresentato che per il fabbricato denominato “Casello degli Alpini”, è stata valutata e ritenuta accoglibile la richiesta del Comune di Hone di non procedere alla demolizione di detto fabbricato mediante alcuni limitazioni d'uso.

## 2) Comune di Montjovet

La richiesta di cui alla nota del Comune prot. 6991 del 11/08/2022 non è correlata all'intervento in autorizzazione, riguardando opera di soppressione di passaggio a livello non ricompresa nel perimetro dell'elettrificazione della linea Ivrea - Aosta. L'intervento di soppressione richiamato risulta comunque inserito nel più ampio programma di soppressione passaggi a livello della linea Ivrea-Aosta che sarà definito con la Regione Valle d'Aosta. Pertanto, in base all'art. 14-bis, commi 3 e 4, della L. 241/90, essendo le motivazioni espresse non riferite all'oggetto della conferenza, si intende favorevolmente acquisito il relativo assenso senza condizioni sul Progetto.

## 3) Comune di Ivrea



Con riferimento alla nota del Comune prot. 29883 del 10/08/2022, l'istruttoria RFI conferma la disponibilità già espressa da RFI con prot. 45 del 5/08/2022 "a valutare proposte di interventi mitigativi/compensativi all'altezza di Corso Cavour, da valutarsi, visto l'ambito di tutela presente, congiuntamente con la competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio".

#### **4) Comune di Quart**

Con nota prot. RFI-DIN-DINO.TO\PEC\P\2022\0000017 del 21/07/2022 RFI ha riscontrato il parere inviato dal Comune con nota prot. 8748 del 18/07/2022, rappresentando quanto segue: "Per quanto riguarda l'intervento al ponte canale al km 89+405 si comunica che è già stato avviato lo studio di soluzioni progettuali che, agendo sul profilo plano-altimetrico dei binari, assicurino la non demolizione del manufatto. In merito alle prescrizioni relative al sovrappasso al km 91+353 e relativi indirizzi progettuali, gli stessi saranno valutati e recepiti, nel rispetto di legge e regolamenti vigenti, nell'ambito dello sviluppo della progettazione esecutiva. Analogamente, rispetto al posizionamento delle controsgome del passaggio a livello al km 89+983, si conferma che sarà concordato con Codesta Amministrazione il loro posizionamento in sede di redazione del progetto esecutivo";

#### **PRESO ATTO**

- delle risultanze dell'istruttoria trasmessa dal Referente di Progetto di RFI S.p.A. che riporta il quadro sinottico in forma tabellare con l'esame delle prescrizioni pervenute nell'ambito dell'iter autorizzativo;
- che, ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 5, della L. 241/1990, le condizioni e prescrizioni indicate dalle anzi indicate Amministrazioni comunali ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza di Servizi;
- che non risultano espressi dissensi qualificati ai sensi dell'art. 14-*quinqies* della L. 241/1990;

tutto ciò premesso e considerato,

#### **DELIBERA**

##### **Art. 1**



(Conclusione positiva della Conferenza di Servizi)

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 14-*bis*, comma 5, della L. 241/1990 e dell'art. 53-*bis*, comma 1, del DL 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021 e s.m.i.:

- è adottata la determinazione conclusiva della Conferenza di servizi che approva, il progetto definitivo: “*Elettrificazione della tratta Ivrea - Aosta della linea ferroviaria Chivasso-Aosta*”;
- è perfezionata, ad ogni fine urbanistico e edilizio, l'intesa tra lo Stato e le Regioni Piemonte e Valle d'Aosta in ordine alla localizzazione dell'opera - come richiamato nella Delibera di giunta n. 917 dell'11 agosto 2022 della Regione Valle D'Aosta e nella Delibera di giunta n. 12-6005 del 25 novembre 2022 della Regione Piemonte - con effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti, secondo l'elenco degli elaborati progettuali (Allegato 1);
- la determinazione (i) tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della realizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative, (ii) comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione del progetto, indicati nel “considerando” del deliberato, da intendersi parte integrante della presente determinazione;
- le prescrizioni di cui agli atti depositati in Conferenza di Servizi, cui è subordinata l'approvazione del progetto definitivo e ritenute accoglibili sono quelle riportate nell'Allegato 2 “Prescrizioni e raccomandazioni”, che forma parte integrante della presente determinazione.

**Art. 2**

(apposizione vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità)

Ai fini della realizzazione dell'opera pubblica di cui all'art. 1, conformemente a quanto stabilito dall'art. 53-*bis*, comma 1, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, la variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva dalla Conferenza comporta l'assoggettamento dell'area al vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi degli artt. 12 e ss. del DPR 327/2001.



**Art. 3**

(formalità - pubblicazioni)

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito RFI Spa, unitamente al quadro definitivo delle prescrizioni rese in Conferenza di Servizi alla cui ottemperanza è subordinata l'approvazione del progetto delle opere.

La Presidente della Conferenza di Servizi  
Paola Eugenia Barbaglia